

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 925)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 675)*

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(FERRARI - AGGRADI)

e dal Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973*

**Aumento del fondo di dotazione
dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali — EAGAT — è aumentato di lire 18 miliardi, mediante conferimenti, da parte dello Stato —

Ministero delle partecipazioni statali — di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1972 al 1977.

Art. 2.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 18 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministro del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni fi-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nanziari dal 1972 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Gli utili e le altre partite creditorie di pertinenza dell'Erario, afferenti alla gestione sia diretta sia indiretta delle ex aziende patrimoniali dello Stato, i cui importi sono stati evidenziati nei bilanci delle società costituite a norma dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1960, n. 649, restano devoluti, ai sensi dell'articolo 3 della legge sopra indicata, all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, il quale, previa estinzione delle partite segnate nei bilanci stessi a debito dello Stato, porterà il relativo saldo ad aumento del proprio fondo di dotazione.

Art. 4.

L'EAGAT presenterà, entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio, il suo rendiconto patrimoniale ed economico, allegandovi uno stato patrimoniale ed un conto economico consolidato di tutte le imprese nelle quali esso detenga direttamente o tramite aziende del gruppo almeno il 50 per cento del capitale sociale, indicando in dettaglio i criteri di consolidamento. L'Ente, inoltre, allegherà lo stato patrimoniale ed il conto economico di tutte le imprese incluse nel bilancio consolidato.

Il Ministro delle partecipazioni statali emanerà istruzioni per la formazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese appartenenti all'Ente, secondo criteri di omogeneità e di chiarezza.